GUIDA ALLA SICUREZZA A SCUOLA

manuale di prevenzione e protezione

Parte prima



Ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro), la scuola è tenuta a garantire la sicurezza e la salute di tutti coloro che operano al suo interno. Questo manuale, redatto in conformità alla normativa vigente, ha lo scopo di individuare i rischi presenti nella nostra scuola e di definire le misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminarli o ridurli al minimo.

La sicurezza non è solo una responsabilità dell'istituzione scolastica, ma un impegno condiviso da tutti: dirigenti, docenti, personale scolastico, studenti e famiglie. È fondamentale che ciascuno di noi partecipi attivamente alla sua implementazione, seguendo le indicazioni fornite e contribuendo a creare una cultura della sicurezza.

Premessa

In osservanza del D.lgs. n.81/08, Art. 36 Informazione ai lavoratori, il Dirigente Scolastico fornisce ai lavoratori della scuola le informazioni contenute nel presente manuale. Il presente manuale, redatto in conformità al Decreto Legislativo 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro), è stato realizzato specificamente per il personale dell'Istituto Comprensivo Su Planu, al fine di fornire informazioni chiare e complete sulle misure di prevenzione e protezione da attuare nell'ambiente lavorativo.

In particolare, il manuale illustra i rischi specifici connessi all'attività lavorativa svolta, le misure di prevenzione e protezione adottate, nonché le procedure da seguire in caso di emergenza.

CONTENUTI

1 Normativa di riferimento – Informazioni

- 2. Organizzazione della prevenzione aziendale
 - 3. I soggetti aziendali, diritti, doveri, sanzioni
 - 2. Concetto di rischio, pericolo e danno
 - 3. Misure di prevenzione
- 4. Misure di protezione
- 5. Organi di vigilanza e controllo

la normativa di riferimento

- IL D. LEG.VO N° 81/08 PREVEDE ESPRESSAMENTE CHE <u>ANCHE LA SCUOLA RIENTRI TRA</u>

 <u>LE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLE NORME DI SALUTE E SICUREZZA PER L'ATTUAZIONE E IL</u>

 <u>MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA PREVENZIONE</u>.
- GLI ARTT. 17 E 18 DEL TESTO UNICO STABILISCONO L'OBBLIGO PER IL DATORE DI LAVORO, DI PROVVEDERE AFFINCHÉ CIASCUN LAVORATORE RICEVA UN'ADEGUATA INFORMAZIONE CIRCA I RISCHI E L'ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA NELL'AZIENDA, E RICEVA UNA FORMAZIONE SUFFICIENTE ED ADEGUATA IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE

Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

- <u>informazione</u>: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi nel ambiente di lavoro;
- <u>formazione:</u> processo educativo attraverso il quale trasferire alle lavoratrici ed ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e identificazione, riduzione e gestione dei rischi;
- <u>addestramento</u>: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. L'addestramento viene effettuato da persona esperta, sul luogo di lavoro e durante l'orario di lavoro. Esso non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Formazione del personale scolastico - Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011

SETTORE ATECO (ATtività ECOnomiche) ISTRUZIONE


LA SCUOLA RIENTRA TRA I SETTORI CLASSIFICATI A RISCHIO MEDIO

FORMAZIONE GENERALE DURATA 4 ORE

FORMAZIONE SPECIFICA DURATA 8 ORE

ASSENZE CONSENTITE MAX 10%

TEST DI VALUTAZIONE FINALE OBBLIGATORIO



DATORE DI LAVORO

Art. 2 Decr. Lgsl. 81/2008

IL SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL LAVORATORE O, COMUNQUE, IL SOGGETTO CHE, SECONDO IL TIPO E L'ASSETTO DELL'ORGANIZZAZIONE NEL CUI AMBITO IL LAVORATORE PRESTA LA PROPRIA ATTIVITÀ, HA LA RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE STESSA O DELL'UNITÀ PRODUTTIVA IN QUANTO ESERCITA I POTERI DECISIONALI E DI SPESA.

DATORE DI LAVORO

Art. 2 Decr. Lgsl. 81/2008

NEL CASO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI LA FIGURA DEL DATORE DI LAVORO COINCIDE CON QUELLA DEL **DIRIGENTE SCOLASTICO**.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO HA L'OBBLIGO DI FARE RICHIESTA ALL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI E DI MANUTENZIONE NECESSARI PER LA SICUREZZA DEI LOCALI E DEGLI EDIFICI. (Decr.Lgsl. 81/2008, Art. 18, comma 3).

DATORE DI LAVORO

OBBLIGHI PRINCIPALI DEL DATORE DI LAVORO

- redazione del Documento Valutazione Rischi
- riduzione dei rischi in azienda
- istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)
- nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- nomina del medico competente
- designazione degli addetti all'emergenza
- formazione e informazione dei dipendenti

LAVORATORE

Art. 2 Decr. Lgsl. 81/2008

È UNA PERSONA CHE SVOLGE UN'ATTIVITÀ LAVORATIVA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DI UN DATORE DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO, CON O SENZA RETRIBUZIONE, ANCHE AL SOL FINE DI APPRENDERE UN MESTIERE, UN'ARTE O UNA PROFESSIONE.

LAVORATORE

Art. 20 Decr. Lgsl. 81/2008

OBBLIGHI PRINCIPALI DEL LAVORATORE

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- partecipare alla formazione.

LAVORATORE

Art. 20 Decr. Lgsl. 81/2008

OBBLIGHI PRINCIPALI DEL LAVORATORE

- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia all'RLS.

PREPOSTO

Art. 2 Decr. Lgsl. 81/2008

PERSONA CHE, IN RAGIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E NEI LIMITI DI POTERI GERARCHICI E FUNZIONALI ADEGUATI ALLA NATURA DELL'INCARICO CONFERITOGLI, SOVRINTENDE ALLA ATTIVITÀ LAVORATIVA E GARANTISCE L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE, CONTROLLANDONE LA CORRETTA ESECUZIONE DA PARTE DEI LAVORATORI ED ESERCITANDO UN FUNZIONALE POTERE DI INIZIATIVA.

- LA **LEGGE 17 dicembre 2021** INTRODUCE IMPORTANTI MODIFICHE AL T.U. SULLA SICUREZZA ANCHE IN MERITO ALLA FIGURA DEL PREPOSTO.
- ☐ IL LEGISLATORE INTENDE ATTRIBUIRE MAGGIORI RESPONSABILITÀ A QUESTA FIGURA FONDAMENTALE PER GARANTIRE IL RISPETTO DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE

PREPOSTO

Art. 2 Decr. Lgsl. 81/2008

ALL'INTERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LA POSIZIONE DI PREPOSTO PUÒ ESSERE RICONDOTTA A:

- COLLABORATORI DEL DIRIGENTE;
- REFERENTI DI PLESSO;
- DSGA;
- COORDINATORI DI LABORATORI E DELLA PALESTRA.

FUNGE DA INTERFACCIA FRA IL DATORE DI LAVORO E I LAVORATORI

FUNZIONI PRINCIPALI DEL PREPOSTO

- Sovrintende alle attività lavorative svolte dai lavoratori
- Garantisce l'attuazione delle direttive ricevute dal Dirigente
- Controlla la corretta esecuzione delle direttive stesse da parte del lavoratore

- Se viene a conoscenza di situazioni che possono mettere a rischio i lavoratori ha l'obbligo di intervenire, segnalare o interrompere le lavorazioni a seconda dei casi;
- deve segnalare tempestivamente al Dirigente ogni condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro;
- all'interno delle Istituzioni Scolastiche la posizione di preposto può essere ricondotta ai docenti qualora facciano utilizzare qualsiasi tipo di attrezzatura di lavoro compresi i videoterminali.

IL MEDICO COMPETENTE

Art. 2 Decr. Lgsl. 81/2008

IL M.C. È IL MEDICO IN POSSESSO DI UNO DEI TITOLI E DEI REQUISITI FORMATIVI E PROFESSIONALI INDICATI NELL'ART. 38 DEL D.LGS. 81/08, CHE COLLABORA, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 29, DEL D.LGS. 81/08 CON IL DATORE DI LAVORO AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI ED È NOMINATO DALLO STESSO PER EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA E PER TUTTI GLI ALTRI COMPITI DI CUI AL D.LGS. 81/08.

IL MEDICO COMPETENTE

Art. 2 Decr. Lgsl. 81/2008

LA SORVEGLIANZA SANITARIA È L'INSIEME DI ATTI MEDICI FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI, IN RELAZIONE ALL'AMBIENTE DI LAVORO, AI FATTORI DI RISCHIO PROFESSIONALI E ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA; È UN'ATTIVITÀ CHE COMPORTA LA PARTECIPAZIONE DEL MEDICO ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO.

IL MEDICO COMPETENTE

Art. 2 Decr. Lgsl. 81/2008

LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN AZIENDA

è obbligatoria in presenza di :

- lavorazioni particolari di cui alla Tabella Malattie professionali INAIL (D.M. 14 gennaio 2008), come ad esempio: fibre, polveri, fumi, gas nocivi,vapori di metalli, ecc.
- videoterminali (oltre le 20 ore di lavoro settimanali)
- esposizione ad agenti chimici e/o biologici

IL MEDICO COMPETENTE

Art. 2 Decr. Lgsl. 81/2008

LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN AZIENDA

- serve a tutelare il lavoratore
- ha come obiettivi:
- assicurare l'idoneità alla mansione (visita preventiva)
- ridurre o eliminare i fattori di rischio
- monitorare la salute del lavoratore

R.L.S.

Art. 2 Decr. Lgsl. 81/2008

▲ persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro

▲ accede a tutti luoghi di lavoro per verificare la congruenza delle condizioni di lavoro rispetto agli obiettivi di legge in materia di salute e sicurezza

▲ Ha accesso al Documento di Valutazione dei Rischi

▲È consultato preventivamente su: valutazione dei rischi, sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, attività antincendio, primo soccorso, evacuazione in emergenza

R.L.S.

Art. 2 Decr. Lgsl. 81/2008

Riceve le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione adottate

▲ VIENE CONSULTATO IN MERITO AI PROGRAMMI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

A PARTECIPA ALLA RIUNIONE PERIODICA SULLA SICUREZZA

▲ Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro

R.S.P.P.

- Art. 2 Decr. Lgsl. 81/2008
- persona, con capacità e requisiti professionali, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
- Può ESSERE INTERNO ALL'AZIENDA O ESTERNO ALL'AZIENDA
- IL RUOLO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE È DI CONSULENTE, ESPERTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA, DEL DATORE DI LAVORO
- IL SUO PRINCIPALE COMPITO È QUELLO DI ASSISTERE IL DATORE DI LAVORO NELLA VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI E NELLA STESURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

R.S.P.P.

Art. 2 Decr. Lgsl. 81/2008

Propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; fornisce ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36

partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, coinvolgendo il R.L.S. nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35

IL SUO PRINCIPALE COMPITO È QUELLO DI **ASSISTERE IL DATORE DI**LAVORO NELLA VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI E NELLA
STESURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI

Art. 2 Decr. Lgsl. 81/2008

persona incaricata dal Datore di Lavoro dello svolgimento dei compiti di prevenzione incendi, evacuazione e gestione dell'emergenza.

- deve aver frequentato regolarmente un apposito corso di formazione con lezioni frontali e attività pratiche;
- deve effettuare periodicamente diversi controlli sull'efficienza delle attrezzature di sicurezza antincendio (estintori, idranti, naspi, uscite di sicurezza, ecc.) e riportare i risultati sui registri appositi depositati a scuola;
- deve attuare le misure di prevenzione incendi previste nel piano di emergenza anche utilizzando in sistemi di protezione antincendio presenti in Istituto;
- deve assistere i soccorsi esterni (VVFF)

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

Art. 2 Decr. Lgsl. 81/2008

persona incaricata dal Datore di Lavoro dello svolgimento dei compiti di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza.

- ▼ Allertano il sistema di soccorso fornendo indicazioni precise riguardo l'Istituto e la sua ubicazione, dire cos'è accaduto, dove è avvenuto, quando è successo, quante sono le persone coinvolte e quali le loro condizioni;
- Conoscono i rischi specifici dell'attività svolta attraverso una rapida valutazione ambientale e della dinamica dell'incidente (cadute, ferite, punture da insetti, fratture, trauma cranico, epistassi, crisi epilettiche, soffocamento, ingestione di cibi avariati, ustioni);
- Riconoscono un'emergenza sanitaria per prevenire un ulteriore peggioramento delle lesioni. Prestano attenzione alle condizioni in cui versa l'infortunato (stato di coscienza, di non coscienza, respirazione, battito cardiaco, presenza di emorragie)

PERICOLO

È UNA PROPRIETÀ INTRINSECA DELLA SISTUAZIONE, OGGETTO SOSTANZA, CHE PER LE SUE CARATTERISTICHE HA LA CAPACITÀ DI CREARE UN DANNO

RISCHIO

È UN CONCETTO PROBABILISTICO.

È LA PROBABILITÀ CHE ACCADA UN CERTO EVENTO CAPACE DI CREARE UN DANNO ALLE PERSONE.

LA NOZIONE DI RISCHIO IMPLICA L'ESISTENZA DI UNA SORGENTE DI PERICOLO E DELLE POSSIBILITÀ CHE ESSA SI TRASFORMI IN DANNO

DANNO

È L'Effetto possibile causato dall'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, ad esempio il rumore (che può causare la diminuzione della soglia uditiva)

L'entità del danno sarà valutata secondo la seguente scala di valori:

VALORE DI DANNO	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Lieve	danno lieve
2	Medio	 incidente che non provoca ferite e/o malattie ferite/malattie di modesta entità (abrasioni, piccoli tagli)
3	Grave	 ferite/malattie gravi (fratture, amputazioni, debilitazioni gravi, ipoacusie);
4	Molto grave	incidente/malattia mortaleincidente mortale multiplo

RISCHIO

Probabilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un pericolo da parte di un lavoratore. Nella tabella seguente sono indicate le diverse combinazioni (PxD) tra il danno e le probabilità che lo stesso possa verificarsi (stima del rischio).

Р					
(probabilità)					
4	4	8	12	16	
3	3	6	9	12	
2	2	4	6	8	
1	1	2	3	4	
	1	2	3	4	D (danno)

Per ciascun rischio rilevato sono state individuate le **misure di prevenzione e protezione** da adottare, indicandone anche la Programmazione degli interventi, e le possibilità alternative in caso di necessità di intervento immediato sul rischio nell'impossibilità di adottare una misura assolutamente risolutiva.

R > 8	Rischio elevato	Adozione di misure preventive e/o protettive con
		predisposizione di procedure operative, addestramento,
		formazione e monitoraggio con frequenza elevata.
4 ≤ R ≤ 8	Rischio medio	Adozione di misure preventive e/o protettive con
		predisposizione di procedure operative, formazione,
		informazione e monitoraggio con frequenza media
$2 \le R \le 3$	Rischio basso	Adozione di misure preventive e/o protettive, formazione,
		informazione e monitoraggio ordinario
R = 1	Rischio minimo	Non sono individuate misure preventive e/o protettive. Solo
		attività di informazione. Non soggetto a monitoraggio
		ordinario

NEL D.V.R. SONO STATE INDIVIDUATE TRE TIPOLOGIE DI RISCHIO

- RISCHI PER LA SICUREZZA (incolumità fisica) DEI LAVORATORI
- RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI
- ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

TIPOLOGIE DI RISCHI SUL LUOGO DI LAVORO

♦ Per la sicurezza (rischi di natura infortunistica)

- Strutture/componenti edilizie (scale, passerelle, caditoie, cunicoli, superfici scivolose, ecc.)
- Impianti (elettrici, termici, tecnologici, ecc.)
- Macchine e attrezzature (linee di produzione, macchine utensili, scale portatili)

♦ Per la salute (rischi di natura igienico ambientale)

- Agenti chimici (sostanze/preparati nocivi, tossici, irritanti)
- Agenti fisici (radiazioni elettromagnetiche, rumore)
- Agenti biologici (batteri, virus)

♦ Per la sicurezza e per la salute (rischi "trasversali")

- Organizzazione del lavoro (turnazione, ripetitività, etc.)
- Fattori psicologici (ambiguità di ruolo, inadeguatezza, conflittualità, mobbing, stress lavoro-correlato/burn out)
- Fattori ergonomici (postazioni scomode, comandi non facilmente azionabili, illuminazione errata,)
- Lavoratrici gestanti/lavoratrici madri

D.V.R. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RIMANE L'ELEMENTO FONDAMENTALE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE QUINDI <u>OBBLIGO NON DELEGABILE</u>

<u>DAL DATORE DI LAVORO</u>, CUI COMPETE LA RESPONSABILITÀ DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E L'ELABORAZIONE DEL DVR (PER QUESTO SI AVVALE DELLA COLLABORAZIONE DELL'R.S.P.P.)

ART. 17 DEL T.U.

PREVENZIONE

- La prevenzione è l'insieme di tutte le azioni, disposizioni e interventi atti a evitare o ridurre quanto più possibile l'accadere di eventi dannosi.
- Le misure di prevenzione hanno sempre la priorità rispetto ad altre soluzioni.
- Tare informazione è una importante ed obbligatoria misura di prevenzione

MISURE DI PREVENZIONE

- ◆ L'INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE L'ADDESTRAMENTO
- PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, E CORRETTO UTILIZZO
 DI MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI
- EVITARE SITUAZIONI DI PERICOLO CHE POSSANO DETERMINARE UN DANNO
- L'ADOZIONE DI COMPORTAMENTI E PROCEDURE ADEGUATI

GERARCHIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

1	Eliminazione del rischio
2	Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che è meno pericoloso
3	Riduzione dell'esposizione con misure tecniche e organizzative

PROTEZIONE

- O DIFESA DA TUTTO CIÒ CHE POTREBBE CAUSARE UN DANNO.
- ♦ ELEMENTO CHE SI INTERPONE TRA QUALCUNO CHE PUÒ SUBIRE UN DANNO E CIÒ CHE LO PUÒ CAUSARE
- LA PROTEZIONE ATTIVA È QUELLA CHE GLI OPERATORI DEVONO ATTIVARE (ESTINTORI, ARRESTI DI EMERGENZA) O INDOSSARE (CASCHI, SCARPE)
- LA PROTEZIONE PASSIVA INTERVIENE ANCHE SENZA IL COMANDO UMANO (IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO)

ORGANI DI VIGILANZA

si occupano di monitorare che un ambiente di lavoro sia a norma di legge

- INAIL: ente per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (Vigilare sulla conformità dei prodotti industriali, apparecchi di sollevamento ed impianti)
- Vigili del Fuoco (prevenire l'insorgere di incendi nei luoghi di lavoro; Verificare che ci sia il Certificato di Prevenzione Incendi;
- ASL: assistenza sanitaria locale per la salvaguardia degli ambienti (Prevenire gli infortuni e le malattie professionali; Salvaguardare l'igiene e la medicina del lavoro)